

Prot.n.36/25-na
Circ.n.15/25

Ai Consiglieri nazionali
Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle Scuole dell'Infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 9 aprile 2025

Oggetto: Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie. Art. 2 ter del Decreto-legge 08/04/2020 n.22 e successive modifiche

Siamo soddisfatti nel comunicare che anche grazie all'interessamento di FISM nazionale presso il MIM, è stato pubblicato nel n.81 della Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2025 il DECRETO-LEGGE 7 aprile 2025, n. 45 intitolato "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026". All'art. 7 si prevede quanto segue: "Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2023/2024 e 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027»".

Pertanto, all'esito delle modifiche del decreto legge citato, il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 giugno 2020, n. 41, (cd DECRETO SCUOLA), ad oggi, l'art- 2 ter - (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) prevede quanto segue: **"Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali"**.

La norma è stata modificata plurime volte nel tempo.

Da ultimo la previsione normativa è stata modificata appunto dall'articolo 7, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, che deve essere convertito in legge.

Ringraziamo il Ministro ed il Governo per la proroga concessa, che però nel frattempo deve tendere ad una risoluzione del problema della mancanza di insegnanti con il titolo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile nazionale
per le questioni giuridiche
Avv. Stefano Giordano



Il Presidente nazionale

Dott. Luca Iemmi

